



Città di Gimigliano
Provincia di Catanzaro
Via Maria SS. di Porto Cap – 88045 Tel. 0961-995014 FAX 0961 995120
E mail segreteria@comune.gimigliano.cz.it
Pec: segreteria.gimigliano@asmepec.it

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE NR. 2/2020 DEL 15 DICEMBRE 2020 DEL
COMUNE DI GIMIGLIANO AVENTE AD OGGETTO: “CONVENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA PER L’ACCOGLIENZA, TUTELA E
INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE
UMANITARIA, LIMITATAMENTE ALL’AMPLIAMENTO DEI POSTI DI
ACCOGLIENZA AUTORIZZATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - CATEGORIA ORDINARI” - CUP
J51E20000010005 - CIG 8290415AE0.**

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno _____ del mese di _____, presso la
residenza del Comune intestato, nell’Ufficio di Segreteria, sono personalmente comparsi:

La Dott.ssa _____, nata a Catanzaro, il _____,
C.F. _____, nella sua qualità di Responsabile Area Amministrativa, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto,
C.F./P.IVA 00296900798, in forza del decreto sindacale Nr. 03 del 18.01.2022, di seguito nel presente atto
denominato “Comune”.

- Il Sig. _____, nato a _____ () il _____ e residente a
_____ in via _____ n. _____, cod. fisc. _____ nella sua
qualità di legale rappresentante ed Amministratore della CO.RI.SS., con sede legale in Sarrottino- Tiriolo
(CZ), Via C. Levi 75, C.F.e P.IVA n.00936310796 di seguito denominato “Ente Gestore”;

PREMESSO CHE :

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 23.03.2017 avente ad oggetto: “Partecipazione al bando
SPRAR (DM del 10 agosto 2016 per l’accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l’Asilo per
il triennio 2017-2019” è stato richiesto il finanziamento al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – per la

realizzazione di un progetto che ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria attraverso un'accoglienza integrata che prevede la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale quali: mediazione Linguistico- culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, tutela legale, tutela psico-socio- sanitaria;

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 27/08/2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 che ha stabilito, tra l'altro, la possibilità, per gli Enti locali con esperienza triennale e con progetti in scadenza, di domandare la prosecuzione del finanziamento per il successivo triennio 2017/2019;

- Con decreto Ministeriale nr. 2283 del 09/02/2018 il Comune di Gimigliano è stato ammesso al riparto del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il triennio 01.01.2018 – 31.12.2020 per 10 posti di accoglienza;

- Il suddetto decreto prevede per l'anno 2020 il costo complessivo di € 127.750,00 con una cofinanziamento pari ad 6.100,00 ed un contributo assegnato di € 121.650,00

DATO ATTO CHE:

- Così come espressamente rinvenibile dalle FAQ ministeriali a supporto del DM del 10/08/2016, anche nel periodo necessario all'espletamento di tale procedura, si rende, comunque, necessario garantire la continuità dei servizi destinati ai richiedenti asilo e rifugiati attualmente in carico a questo Ente, sia per assicurare il regolare svolgimento dei progetti di accoglienza integrata previsti dai progetti approvati dal Ministero dell'Interno, sia per non incorrere nella perdita di finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti SPRAR, che il Ministero ha affidato al Comune di Gimigliano fino al 31.12.2020;

- Con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo nr. 60 del 15/06/2017 veniva indetta procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 142 del D.L.gs 50/2016, per l'individuazione e la selezione di un soggetto del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di azioni e servizi di accoglienza integrata per i richiedenti protezione internazionale, asilo e/o rifugiati, per gli anni 2018-2019;

- Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo nr. 96 del 28/09/2017 si aggiudicava definitivamente la gara alla cooperativa che aveva presentato l'offerta più vantaggiosa;

- Il contratto stipulato con la cooperativa prevedeva la scadenza al 31.12.2019;

- Con Deliberazione di Giunta Municipale nr. 138 del 10/12/2019 si autorizzava il responsabile dell'area amministrativa a prorogare il contratto con ditta aggiudicatrice e nelle more ad indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio per l'annualità 2020 al fine di garantire la continuità a regime del progetto;

- Con determina del responsabile dell'area amministrativa n. 77 del 19.05.2020 è stata indetta gara pubblica con "PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 e 142 DEL D.LGS 50/2016, PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO E/O RIFUGIATI, PROGETTO SPRAR COMUNE DI

GIMIGLIANO PE L'ANNO 2020. CUP J51E20000010005 CIG 8290415AE0. Mediante "Richiesta di Offerta" (R.D.O.) al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SUOI ALLEGATI" a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, regolarmente pubblicato all'albo pretorio dell'Ente;

- Il suddetto bando, indetto per l'annualità 2020, prevedeva espressamente la possibilità di affidare il servizio all'operatore economico aggiudicatario, per il successivo triennio 2021-2023, in caso di concessione di proroga del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno;

- Con verbale della commissione di gara I° seduta del 29/7/2020 è stata aggiudicata alla CO.RI.SS la gara di che trattasi;

- Con determinazione n. 127 del 30.07.2020 è stato approvato il verbale di gara I° seduta del 29.07.2020 ;

- Con determinazione n. 141 del 27.08.2020 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla CO.RI.SS., con sede legale in Sarrotrino- Tiriolo (CZ), Via C. Levi 75, cod. fisc. e P.IVA n.00936310796 per la gestione dei servizi rientranti nel progetto Sprar 2020 con una compartecipazione annua del progetto pari ad € 6.100,00 annuo salvo rimodulazione del progetto e relativo piano finanziario;

- Con decreto del Ministero dell'Interno del 1 ottobre 2020 il progetto del comune di Gimigliano è stato prorogato per il triennio 2021-2023;

- Con convenzione del 15 dicembre 2020, Repertorio 2/2020, regolarmente registrata si procedeva all'affidamento del servizio alla CO.RI.SS. Cooperative Riunite Socio Sanitarie Onlus con sede in Sarrotrino – Tiriolo (CZ) Via Carlo Levi, n. 75 -88040 PIVA: 00936310796, per l'attuazione degli interventi programmati di accoglienza, di integrazione e di tutela di n. 10 ospiti Rifugiati e Titolari di protezione umanitaria per l'anno 2020 e sino alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2023 per un importo annuo di € 127.750.00;

Rilevato che nel medesimo contratto all'art. 3 era previsto l'affidamento del servizio per nr. 10 posti salvo modifiche al progetto;

Dato atto:

- che, in relazione alle eccezionali esigenze di accoglienza conseguenti alla crisi politica in Afghanistan, il Ministero dell'Interno ha avviata la procedura per l'ampliamento della rete SAI di 3.000 posti da destinare all'accoglienza di nuclei familiari (anche numerosi), invitando gli enti locali titolari di progetti SAI categoria ORDINARI, finanziati col Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, a presentare domanda di ampliamento dei posti con le modalità di cui all'art. 9 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019, ed in conformità con quanto previsto dagli articoli 10 e 11 delle medesime linee guida, da destinare all'accoglienza della famiglie provenienti dall'Afghanistan e distribuite sul territorio nazionale;

- che, di conseguenza, il Comune di Gimigliano ha presentato domanda di ampliamento del proprio progetto SAI categoria "Ordinari" per ulteriori 5 posti da destinare all'accoglienza delle suddette famiglie;

- che con decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2021 è stato approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per complessivi 2.277 posti, di n. 113 progetti categoria Ordinari, e che in particolare è stato approvato l'ampliamento di 5 posti del progetto categoria "Ordinari" del Comune di GIMIGLIANO, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

fino al termine del progetto medesimo, incluse eventuali prosecuzioni approvate dal Ministero, per un importo annuo di € 63.875,00;

- Che con determinazione area amministrativa nr.68 del 04/04/2022 si procedeva in conformità al Decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019 e al decreto di ampliamento del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2021, ad affidare i servizi di accoglienza relativi all'ampliamento di 5 posti del progetto categoria "Ordinari" del Comune di GIMIGLIANO PROG-1326 –PR - 1 per l'accoglienza delle famiglie afgane, all'ente attuatore aggiudicatario, CO.RI.SS. Cooperative Riunite Socio Sanitarie Onlus con sede in Sarrottino – Tiriolo (CZ) Via Carlo Levi, n. 75 - 88040 PIVA: 00936310796, individuato con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 141 del 27 agosto 2020, a seguito dell'esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs. 50/2016, quale variante in corso d'opera, sussistendo le condizioni previste dall'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 7 del medesimo D.L.gs. 50/2016;

Rilevato che occorre modificare la convenzione adeguando l'affidamento del servizio sia al nr. 15 richiedenti asilo e rifugiati anziché i 10 originariamente previsti sia per l'importo del servizio tra le Parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'art 1 della Convenzione Rep.nr. 2/2020 del 15 dicembre 2020 viene modificato come segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

La convenzione ha per oggetto l'attività di accoglienza e percorsi di autonomia ed integrazione socio-lavorativa, per le annualità 2020- 2023, di **n. 15 richiedenti asilo e rifugiati** (famiglie e singoli) - Categoria Ordinari.

Le attività ed i servizi, saranno realizzate tenendo conto:

- delle indicazioni e delle procedure previste dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria";
- del "Manuale unico per la rendicontazione SPRAR. Criteri per la rendicontazione dei contributi erogati dal Ministero dell'Interno in favore degli enti locali inseriti nella rete SPRAR, ai sensi dell'art. 1, sexies della Legge 39/1990, come introdotto dall'art. 32, della Legge 189/2002" per quanto attiene alla rendicontazione delle spese così come predisposti dal Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- del "Patto di accoglienza" proposto nel Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria del Servizio Centrale, che verrà tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti per poi essere sottoscritto e condiviso da ogni beneficiario accolto.

ART.2

L'art 2 della Convenzione Rep.nr. 2/2020 del 15 dicembre 2020 viene modificato come segue:

Art. 2 ENTE PROPONENTE

Il Comune di Gimigliano, quale Ente proponente, affida alla CO.RI.SS., con sede legale in Sarrottino-Tiriolo (CZ), Via C. Levi 75, cod. fisc. e P.IVA n.00936310796, le attività programmate da questo Comune a

favore di **n. 15 richiedenti asilo o rifugiati**, rientranti nel progetto SPRAR Gimigliano Solidale – concernente le attività di accoglienza, integrazione e tutela dei beneficiari di cui sopra, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia e dell'integrazione degli stessi come da progetto approvato.

ART. 3

L'art 3 della Convenzione Rep.nr. 2/2020 del 15 dicembre 2020 viene modificato come segue:

Art. 3 ENTE GESTORE

L'Ente gestore si obbliga ad attuare gli interventi programmati di accoglienza, di integrazione e di tutela **di n. 15** (salvo modifiche al progetto) ospiti Rifugiati e Titolari di protezione umanitaria. L'Ente Gestore per la realizzazione degli interventi programmati dovrà tener conto delle indicazioni, delle linee guida e dei prospetti di rendicontazione del Servizio Centrale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

ART. 4

L'art 6 della Convenzione Rep.nr. 2/2020 del 15 dicembre 2020 viene modificato come segue:

Art. 6 RUOLO DELL'ENTE ATTUATORE

Con la stipula del presente atto, l'ente gestore si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni di cui al progetto richiesto in premessa che, seppure non allegato, si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore dei **n. 15 ospiti** secondo le modalità di realizzazione degli interventi specificate nel medesimo progetto e nel rispetto delle linee guida allegate al D.M. 10/08/2016, nonché secondo il Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione per i richiedenti e titolari di protezione internazionale ed il Manuale unico di rendicontazione 2018 (a cura del Servizio Centrale) e le loro eventuali variazioni.

L'ente attuatore garantisce la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni concernenti: - i nominativi dei responsabili che dovranno essere sempre reperibili per l'Ente locale;

- il numero delle persone, le modalità ed i tempi di impiego dei volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione;

- le strutture di accoglienza e le sedi in uso per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

- la rendicontazione di particolari spese per le quali occorre la preventiva autorizzazione dell'Ente Locale.

La rendicontazione delle spese ai fini della presentazione al Ministero dovrà essere presentata all'Ente in tempo utile e, comunque, concordato con l'Ente locale stesso. L'ente gestore si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse;

- rispettare quanto previsto dal D.L.gs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;

- inviare relazioni intermedie e annuali entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza prevista dal Servizio centrale in forma cartacea e su supporto informatico (format ministeriale).

L'ente gestore è responsabile in maniera piena ed esclusiva della gestione, della sicurezza e del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle strutture di accoglienza anche con riferimento ai protocolli sanitari e a tutti gli interventi previsti per la prevenzione ed il contrasto del virus COVID-19.

L'ente proponente garantisce, tramite il responsabile del progetto ed i suoi collaboratori, la tempestiva presenza ed intervento, per quanto di propria competenza, tramite un referente individuato dalla Cooperativa e comunicato all'Ente locale che dovrà essere contattabile in caso di necessità.

ART. 5

L'art 13.1 della Convenzione Rep.nr. 2/2020 del 15 dicembre 2020 viene modificato come segue

Art. 13.1 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA GESTIONE

L'importo presuntivo complessivo della gestione è fissato **in euro 191.625,00** pari ad € 127.750,00 annui da bando + euro 63.875,00 da ampliamento (rimodulata dal Ministero su 15 persone) escluso il cofinanziamento dell'anno 2020 ed il costo previsto per il revisore dei conti e sarà rimodulato per i mesi di effettivo servizio e/o di attivazione degli ulteriori 5 posti;

ART. 6

Le Parti confermano per il resto tutto gli articoli non espressamente modificati dal presente addendum alla convenzione rep. nr. 2/2020 del 15 dicembre 2020 annotata nel Registro Repertorio Comune di GIMIGLIANO e regolarmente registrata;

ART 7

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 30/06/2003 nr. 196, informa la società affidataria che tratterà i dati, contenuti nel presente addendum , esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

ART. 8

La registrazione del presente atto sarà effettuata a cura e spese della parte che, in caso di controversia, volesse adire le vie legali (D.P.R. 26/04/1986, nr. 131).

Art. 9

Addendum alla convenzione in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente addendum viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

Per l'Ente Gestore

Per il Comune